

**Tribunale di Trieste**

**Sezione civile**

**Sentenza 29 settembre 2006**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

sezione civile

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Paolo SCEUSA Presidente

Dott. Anna Lucia FANELLI Giudice

Dott. Gloria CARLESSO Giudice relatore

nella causa di primo grado iscritta al N. 3019/2006 del registro generale posta in decisione in data 27 settembre 2006

promossa da

ZZZ KK nata a Trieste il 20 luglio 1950 quale tutore del figlio A. Y nato l'1.3.1986 residente a Trieste via Denza 8, elettivamente domiciliata in via Imbriani 2 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Blasone che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

nei confronti di

Y A.s, nato l'1 marzo 1986 residente a Trieste in via Denza 8

INTERDETTO

Con la partecipazione del P.M. dott. Raffaele Tito

Oggetto: revoca interdizione

Conclusioni della ricorrente: *revocare l'interdizione di A.s Y nato l'1 marzo 1986 disposta con sentenza dd 27 aprile 2004 e disporre la applicazione ella misura di protezione dell'amministrazione di sostegno*

PM. *Chiede che siano accolte le conclusioni di cui al ricorso per la revoca dell'interdizione*

**Svolgimento del procedimento**

Con ricorso depositato il 22 agosto 2006 la signora KK ZZZ, madre e tutrice del figlio A.s esponeva che questi era stato dichiarato interdetto dal Tribunale per i Minorenni con sentenza dd 27 aprile 2004 a causa del ritardo intellettivo del ragazzo; che A.s, nel corso degli anni aveva conseguito effettivi progressi in tutte le aree e funzioni psicofisiche e allegava le relazioni mediche che li documentavano; ritenendo cessate le cause dell'interdizione chiedeva la revoca della misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno.

Il Giudice designato disponeva l'audizione di A.s Y e ricorso e decreto venivano notificati ritualmente all'interdetto.

Sentito personalmente il sig. Y, presenti la madre e il PM (udienza del 27 settembre 2006) ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

### **Motivi della decisione**

La domanda va accolta.

Dall'esame degli atti emerge che la richiesta di interdizione era stata presentata dalla madre di A. e accolta a causa del *ritardo intellettivo e del linguaggio deficitario posti a base dell'incompleto sviluppo psichico e della grave compromissione delle capacità cognitive e linguistiche*: la sentenza era stata pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Trieste il 14 aprile 2004, su ricorso presentato il 24.2.2004 prima del raggiungimento della maggiore età di A., sulla ritenuta assoluta incapacità di intendere e volere del ragazzo.

Dagli atti emerge altresì che A., nato in Brasile il 1 marzo 1986 è affetto da ritardo mentale con compromissione della capacità di autonomia e pertanto riconosciuto invalido all'80%; fu adottato in Brasile da piccolo ed è stato in cura come minore presso il Servizio per l'Età evolutiva dell'U.O. Riabilitazione – ASL; attualmente frequenta la V classe dell'istituto professionale “Sandrinelli” e ha una educazione differenziata per quasi tutte le materie; egli ha dimostrato *progressivamente un affinamento e un miglioramento di alcune abilità principalmente sul versante della vita di relazione e della socialità. Infatti – si legge nella relazione della dott.ssa Gasperi dd 15 maggio 2006 – sia nell'ambiente scolastico che extrascolastico è capace di buone relazioni con i compagni, grazie un indole dolce e affettuosa, che manifesta anche nei confronti degli adulti e con gli educatori...estremamente portato per l'attività fisica, dimostra di essere capace di relazioni proficue nel contesto dei suoi pari e di partecipare in modo adeguato e costruttivo a giochi di squadra.*

I suoi progressi sono stati registrati dalla docente specializzata in sostegno, dott.ssa Smrekar (vds relazione dd 13.4.2006) che ha sottolineato l'acquisizione di una crescente autonomia sia nella cura della propria persona sia nelle attività manuali, tanto che risulta aumentato sia il territorio in cui A.s si muove, sia dunque i suoi riferimenti personali: oltre all'attività sportiva extrascolastica infatti, ha svolto un corso per magazziniere.

Certamente *permangono difficoltà nell'area della comunicazione sia verbale che scritta* (si consideri che sa leggere solo in stampatello maiuscolo, sa copiare dallo stampatello maiuscolo, e solo firmare anche in corsivo), ma stanno crescendo sensibilmente le sue facoltà nella comunicazione verbale (sta imparando a costruire frasi significanti, è aumentato la sua capacità di concentrazione, e sta acquisendo capacità di muovere il pensiero nel campo dell'astrazione):

i progressi registrati hanno indotti gli operatori e i medici che lo seguono a ritenere eccessiva la limitazione della sua indipendenza e dell'esercizio dei suoi diritti derivante dall'interdizione.

La segnalazione è di fondamentale importanza per valutare la domanda di revoca dell'interdizione che viene pertanto accolta.

Va peraltro qui evidenziato che l'accoglimento della domanda deve fondarsi non solo sul mutamento della situazione rilevata al momento della pronuncia dell'interdizione (i progressi riscontrati hanno ridotto la

stessa percentuale di invalidità civile), ma soprattutto sulla rivalutazione dello strumento di protezione da adottare in questo caso e in casi analoghi, atteso che un istituto – quale è l'interdizione - assolutamente privativo della capacità di agire non solo si palesa spesso poco coerente con le esigenze di protezione della persona, ma addirittura (come nel caso in esame) può inibire o mortificare la piena esplicazione della persona medesima:

Si consideri infatti che A. potrebbe accedere, autonomamente, a borse lavori o a progetti di inserimento nell'ambiente lavorativo, e può farlo, allo stato, solo attraverso la mediazione del tutore, che contraddice in sé quel programma di graduale conquista di autonomia e indipendenza, che contribuisce a ridurre il ritardo mentale di cui risulta affetto.

Certamente A. va considerato un soggetto debole, nel senso che permane la sua attuale incapacità di provvedere in modo completamente autonomo ai propri interessi, e permane quella fragilità intesa come mancanza di difesa, connessa alle sue condizioni, che potrebbe esporlo al rischio di manipolazioni.

E' tuttavia possibile modulare la protezione della sua persona in modo più adeguato alle sue esigenze mediante l'istituto dell'amministrazione di sostegno (in tal senso anche di recente [Cass 4 aprile –12 giugno 2006, n.13584](#)).

La [L. 9 gennaio 2004 n. 6](#) che ha introdotto nuove “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”, impone al Giudice di tutelare *con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*: questo obiettivo è attuabile mediante l'indicazione specifica - con decreto del Giudice tutelare - degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza necessaria o attraverso la rappresentanza esclusiva dell'amministrazione di sostegno (art. 405 c.c.) salva così restando, per ogni altro atto, la sua capacità di agire e salva in ogni caso la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

L'istituto della amministrazione di sostegno ha introdotto una sorta di “rivoluzione” nell'ordinamento imponendo di considerare che la capacità di agire, pur in casi di ridotta autonomia, resti la “regola” cui fa eccezione ogni limitazione, necessitata dalle esigenze di protezione del soggetto debole; l'istituto consente così di elaborare un progetto adatto al singolo caso con una flessibilità attenta ai *bisogni* e alle *richieste* della persona (art. 407 c.c.) che si trovi, *per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi* (art. 404 cod.civ.);

L'istituto quindi si propone nell'ordinamento come lo strumento ordinario per la protezione dei soggetti deboli rispetto al quale, i pur vigenti istituti della interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo residuale, subentrando qualora l'amministrazione di sostegno si riveli *inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario* (art. 413 c. 4 cod.civ.).

La ricorrente propone invero che alla revoca dell'interdizione possa far seguito l'avvio del procedimento di amministrazione di sostegno.

Va tuttavia a tal fine considerato che, stando alle dichiarazioni della tutrice, quali si desumono dal verbale del 27 settembre 2006 e dal fascicolo della tutela, A.s è tuttora seguito in ogni sua attività per il completo coordinamento tra la famiglia (la madre), la scuola e gli operatori del servizio sociale e sanitario; percepisce solo la pensione di invalidità pari a 220 euro al mese che viene accreditata in un conto corrente cointestato anche alla madre, con la quale vive; il suo spazio di vita (la scuola, le attività sportive, la breve esperienza di lavoro come magazziniere, la casa) appare assiduamente vigilato da varie e diversificate figure di riferimento;

Occorre allora chiedersi se vi sia la necessità di dare a una di queste il ruolo istituzionale di amministratore di sostegno

Questo collegio ritiene di rispondere in modo negativo a tale domanda:

si consideri invero che prevedere la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno, comporta una necessaria “istituzionalizzazione” di ogni figura di “assistente”, e tradisce la lettera e lo spirito della legge: l’art. 404 cod.civ infatti, nel disporre che la persona può essere assistita, lascia un margine di scelta sia ai soggetti legittimati a proporre il ricorso nell’individuazione dei bisogni e delle condizioni dell’amministrando, sia al giudice che può valutare se sussista la necessità della nomina di un AdS; tale facoltà di scelta appare ribadita e rafforzata laddove si prevede, per i soggetti responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona, l’obbligo di proporre al giudice il ricorso “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno (vds art. 406 cod civ.), laddove la valutazione dell’opportunità è certamente rimessa all’ambito della conoscenza, dei poteri e delle responsabilità proprie di ogni operatore;

si ritiene, in altri termini, che, l’avvio del procedimento non sia affatto previsto *sempre e comunque*, a fronte di ogni situazione di “incapacità”, ma imponga una articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà, (senza contare poi che l’allargamento a dismisura dell’ambito di concreta applicazione dell’istituto, rischierebbe di renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e modi previsti dal legislatore);

la protezione familiare e sociale di cui A.s già gode, in questa fase del suo sviluppo, rendono allo stato insussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre attualmente provvedere, i presupposti per adottare un qualsivoglia provvedimento di amministrazione di sostegno.

Sussistono dunque i presupposti solo per revocare ai sensi degli artt. 429 cod.civ e 712 cpc il provvedimento di interdizione.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale civile di Trieste**

**definitivamente pronunciando nella causa di revoca dell’interdizione promossa da ZZZ KK nei confronti di Y A.s**

**così provvede:**

**revoca l’interdizione pronunciata con sentenza del Tribunale per i minorenni n.5/2004 dd 27 aprile 2004 nei confronti di Y A.s nato in Brasile il 1° marzo 1986.**

Trieste, 29 settembre 2006.

Il Presidente

dott. Paolo Sceusa

Il giudice estensore

Dott. Gloria Carlesso